



CITTA' DI CEPAGATTI
PROVINCIA DI PESCARA

4, Via Raffaele D'Ortenzio c.a.p. 65012
p.iva 00221110687

Tel. 085/9740315 – FAX 085/974100

ORDINANZA SINDACALE n. 07 dell'11.04.2026

Protocollo nr. 11280 del 11-04-2026

Oggetto: Revoca parziale dell'Ordinanza Sindacale n. 06 del 09.04.2026 avente ad oggetto" Chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, compresi i servizi educativi per l'infanzia, a causa di interruzione idrica programmata per lavori sulla rete acquedottistica. Divieto temporaneo di utilizzo dell'acqua destinata al consumo umano".

IL SINDACO

Richiamata la propria precedente Ordinanza n. 06 in data 09.04.2026 con la quale, per tutte le motivazioni ivi riportate, si ordinava:

- la chiusura, per temporanea inagibilità dovuta all'interruzione del servizio idrico, di tutte le scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, compresi i servizi educativi per l'infanzia, presenti sul territorio comunale, nelle giornate di lunedì 13 aprile 2026 e martedì 14 aprile 2026;
- a partire dal 14 aprile 2026 e fino a nuova comunicazione di revoca, successiva al rilascio del giudizio di idoneità d'uso per il consumo umano da parte della ASL competente:
 1. il divieto temporaneo di utilizzo dell'acqua erogata dalla rete idrica comunale per uso potabile e alimentare, e in particolare:
 - per il consumo diretto (bere)
 - per la preparazione di alimenti e bevande;
 - per il lavaggio di alimenti, stoviglie e superfici a contatto con alimenti;
 - per l'igiene orale e il lavaggio del viso;
- il divieto temporaneo di utilizzo dell'acqua erogata dalla rete idrica comunale per attività che comportino contatto con alimenti o bevande in ambito domestico, commerciale e produttivo;
-

Considerato che, con nota pervenuta al Protocollo comunale n.11278 del 11.04.2026, ACA Spa ha comunicato che la sospensione dell'erogazione idrica nei giorni 13 e 14 aprile 2026, originariamente prevista sull'intero territorio comunale, **sarà invece limitata esclusivamente alla Frazione Villanova**, vie: Siracusa, Bologna, Torino, Palermo, Cagliari, Trieste, Valignani, Aurora, Sicilia, Stabilimenti Terna, Abruzzo, Sardegna, Contrada Fratini, Buccieri, Calcasacco, Zona Fratini fino a Villanova Agroalimentare, da Follia 72 al Dollaro;

Acclarato pertanto che sulla restante parte del territorio comunale, ovvero Capoluogo, Villareia e Vallemare, l'erogazione avverrà regolarmente e non si determineranno i paventati disagi alla cittadinanza ivi residente;

Ritenuto in conseguenza di dovere revocare la propria citata Ordinanza n. 06/2026 con riferimento alle zone del territorio comunale ricadenti nel Capoluogo e nelle Frazioni di Villareia e Vallemare;

Dato atto che la medesima Ordinanza conserva la propria validità con riferimento alla Frazione Villanova;

Visti:

- l'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL);
- il D.lgs 18/2023 in materia di qualità delle acque destinate al consumo umano;
- le normative vigenti in materia di tutela della salute pubblica;

REVOCA

L'Ordinanza sindacale n. 06 del 09.04.2026 **limitatamente al Capoluogo e alle Frazioni Villareia e Vallemare**, ciò comportando che:

- le scuole di ogni ordine e grado e i servizi educativi per l'infanzia collocati nelle predette zone rimarranno regolarmente aperti nei giorni 13 e 14 aprile 2026;
- il divieto temporaneo di utilizzo dell'acqua erogata dalla rete idrica comunale per uso potabile e alimentare, a partire dal 14.04.2026, è da intendersi non più sussistente;

PRECISA

Che la medesima Ordinanza n. 06/2026 conserva piena efficacia esclusivamente:

- nei confronti della Frazione Villanova, vie: Siracusa, Bologna, Torino, Palermo, Cagliari, Trieste, Valignani, Aurora, Sicilia, Stabilimenti Terna, Abruzzo, Sardegna, Contrada Fratini, Buccieri, Calcasacco, Zona Fratini fino a Villanova Agroalimentare, da Follia 72 al Dollaro;
- di tutte le scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private compresi i servizi educativi per l'infanzia presenti nella frazione Villanova;

DISPONE

- che la presente ordinanza venga trasmessa ai Dirigenti scolastici, ai Responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, agli Uffici competenti, alla Prefettura, alla ASL e ad ACA Spa;
- che sia pubblicata sull'Albo Pretorio e sui canali istituzionali del Comune per la massima diffusione.

AVVERTE

che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

IL SINDACO

F.to Gino Cantò